



2024/2043

30.7.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2043 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2024

che modifica l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 per quanto riguarda le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce, tra l'altro, un elenco armonizzato delle malattie animali trasmissibili (malattie elencate) e norme specifiche per la prevenzione e il controllo di tali malattie elencate.
- (2) L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme di prevenzione e controllo delle malattie da applicare alle diverse categorie di malattie elencate, comprese le norme per la compartimentazione.
- (3) L'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429 conferisce agli Stati membri il diritto di chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per alcune malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del medesimo regolamento.
- (4) L'approccio di compartimentazione di cui al regolamento (UE) 2016/429 è in linea con le norme internazionali dell'Organizzazione mondiale per la salute animale («WOAH»), in particolare i capitoli 4.4 e 4.5 del codice sanitario per gli animali terrestri ⁽²⁾ riguardanti, rispettivamente, la zonizzazione e la compartimentazione e l'applicazione della compartimentazione, che dovrebbero essere utilizzati dai membri della WOAH come base per le relative disposizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie degli animali.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce, nell'allegato II, le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti, in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/429.
- (6) Nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽⁴⁾ la «malattia di categoria A» è definita come una malattia elencata che non si manifesta normalmente nell'Unione e che, non appena individuata, richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429; inoltre nell'allegato di tale regolamento l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e l'infezione da virus della malattia di Newcastle (NDV) sono elencate come malattie di categoria A.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 341, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/2024-02-01).

- (7) Sebbene l'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 preveda la possibilità per uno Stato membro di chiedere alla Commissione il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 non figurano le malattie di categoria A degli animali terrestri.
- (8) A causa dell'evoluzione della situazione epidemiologica dell'HPAI e dell'NDV a livello mondiale, le norme di prevenzione e controllo di queste due malattie elencate nell'Unione dovrebbero includere la possibilità di una compartimentazione.
- (9) Queste due malattie elencate dovrebbero pertanto essere aggiunte all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nella tabella di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 sono aggiunte le righe seguenti:

«Influenza aviaria ad alta patogenicità

Infezione da virus della malattia di Newcastle»
